

Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto UE , ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta (artt. 54 e 55 punto 6) e accelerata (art.70, comma 11, lett. a e b), per l'acquisizione di un sistema di evidenziazione delle impronte papillari ai fini dell'accreditamento ISO/IEC 17025 per i Gabinetti di Polizia Scientifica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì ____ del mese di _____ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dr. _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data _____ registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il _____, visto n° ____ - sono presenti:

- 1) Il Dott. _____, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589 partita IVA intracomunitaria 12587831004;
- 2) il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della Società con sede in _____ il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, dal _____, partita fiscale _____, domicilio fiscale e sede in _____ come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. MI-123-U-A-4-Gare 2015-2 del 22/09/2015, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di un sistema di evidenziazione delle impronte papillari ai fini dell'accreditamento ISO/IEC 17025 per i Gabinetti di Polizia Scientifica.
- b) la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato- Servizio Polizia Scientifica, per assolvere alle proprie attività istituzionali ha rappresentato con nota prot. n. 225/C/2015-59072/U-4E/83521 del 18.9.2015, la necessità di acquisto di n.14 sistemi tecnologici per l'acquisizione delle immagini digitali relative alle impronte papillari, trasmettendo anche il capitolato tecnico, approvato dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Tecnico e

Analisi di Mercato con nota prot. n. 600/A/INF/3057/15 del 30.3.2015, comprensivo della base d'asta € 540.000,00 IVA esclusa;

- c) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara n. 2015/S 187-338227 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 26 settembre 2015, ad esperire un appalto con procedura ristretta e accelerata, ai sensi degli artt. 54, 55, punti 2 e 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte V contratti - n. 113 del 25/9/2015, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
- d) sono pervenute n. ____ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla apposita Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società "_____", con sede in _____, al prezzo complessivo di Euro _____, oltre I.V.A.;
- e) la Società "_____" viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura di un sistema di evidenziazione delle impronte papillari ai fini dell'accreditamento ISO/IEC 17025 per i Gabinetti di Polizia Scientifica.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del medesimo.

Il capitolato tecnico e l'offerta dell'Impresa n. _____ del _____, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di opzione al fine di approvvigionare entro la scadenza del contratto, fornitura per un ulteriore importo complessivo di € 108.000,00 agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata.

Composizione relativa alla fornitura del singolo sistema:

- fotocamera digitale (comprensiva di tutti gli accessori: a titolo esemplificativo, dovrà contenere il carica batterie, cavetterie per la connessione al PC, supporti di memorizzazione SD ecc.);
- obiettivo stabilizzato 105mm;

- PC portatile con installati i software per la gestione di tutte le fasi di acquisizione ed elaborazione;
- monitor da 24”;
- stativo per supporto della fotocamera;
- sorgente di luce alogena provvista di fibre ottiche e filtri;
- stampante termica a sublimazione a 600 dpi con kit di ricarica carta e toner di capacità complessiva minima pari ad almeno 6000 stampe;
- manualistica di riferimento (in formato cartaceo ed elettronico);

Servizi connessi alla fornitura:

- consegna presso gli Uffici destinatari di cui al punto 4.1 del capitolato tecnico;
- aggiornamento del software nel corso di validità del periodo di garanzia;
- corso di formazione pratico.

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo il seguente schema:

Componente	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOTALE
Sistema completo (comprensivo di garanzia per 24 mesi)			
Servizi di consegna, configurazione e avvio operativo			
Corso di formazione			
Servizio di manutenzione aggiuntivo (costo semestrale)			
Costo accessori aggiuntivi			
1) sorgenti di luce a led integrabili al sistema;			
2) accessori per fotocamera comprensivi di filtri;			
3) unità di backup;			
4) accessori per lo stativo.			
TOTALE FORNITURA			
€ IVA esclusa			

L'ammontare del contratto è di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____ per I.V.A. al _____%, per un valore massimo complessivo di Euro _____.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di Fatturazione elettronica,
- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), e h) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g) h) ed i)* che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Generale di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) anche avvalendosi di uno o più assistenti all'uopo individuati (all'articolo 300, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207).

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 4

(Termini di adempimento e Verifiche di conformità)

4.1 - Termine di adempimento:

Entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R, o e-mail PEC da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali dell'Amministrazione, l'intera fornitura prevista al precedente articolo 1.

4.2 – Verifiche finali

4.2.1 Verifica conformità finale – Piano di collaudo:

Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche di cui al precedente punto "4.1 Termine di adempimento" l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione un "Piano di collaudo" contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito. Tale "Piano di collaudo", che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di tale approvazione sarà data formale comunicazione all'Impresa mediante fax e/o PEC e/o consegna a mano dall'Amministrazione.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano di collaudo" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare sempre a cura dell'Amministrazione

Trascorsi tali 10(dieci) giorni, qualora il suddetto " Piano di collaudo" non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La verifica funzionale finale della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 314, comma 5, del Regolamento

di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'Impresa di approntamento alla verifica.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite la e-mail PEC da essa comunicata, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

4.2.2 - Servizio di garanzia e aggiornamento software

L'Impresa a partire dalla data di avvenuta approvazione del "certificato di verifica di conformità", fornirà un servizio di garanzia. (Vedi offerta, almeno 24 mesi).

L'Impresa inoltre a partire dalla medesima data, s'impegna a fornire gli aggiornamenti software degli applicativi forniti nella soluzione tecnica per un periodo di ____ mesi (vedi offerta, non inferiore a 24 mesi).

4.2.3 – Corso di formazione

L'Impresa si impegna ad erogare, entro 4 mesi dalla data di avvenuta approvazione del "certificato di verifica di conformità" un corso di formazione, secondo le specifiche di cui al paragrafo 4.3 del capitolato tecnico. Il completo e corretto espletamento della formazione sarà comprovato mediante certificato, emesso a cura dell'Impresa e approvato dall'Amministrazione, per ciascuno dei frequentatori del corso che abbiano superato l'esame.

Articolo 5

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 6

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:

- riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo fax, della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax o e-mail, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministro dell'Interno che deciderà sentito il Comitato di cui all'articolo 22 del D.P.R. 7/08/1992, n.417.

Articolo 7

(Modifiche e varianti tecniche)

Le variazioni del presente contratto che si rendessero necessarie in corso di esecuzione, nei limiti di cui all'art. 311, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, saranno disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoposte al Responsabile del Procedimento ai fini dell'approvazione.

Sono inoltre ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto stesso.

L'importo, in aumento o in diminuzione, relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. L'impresa è obbligata ad assoggettarsi alle varianti alle stesse condizioni previste dal contratto.

L'Amministrazione può chiedere una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto, ai sensi dell'art. 11 della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. L'Impresa è tenuta ad eseguire la prestazione richiesta, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi il limite del quinto, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto dopo aver acquisito il consenso dell'Impresa.

In ogni caso, l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia

ordinato, a condizione che le variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'esecutore.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal D.P.R. n.252 del 3/06/1998 e dal Decreto Legislativo n.159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n.218/2012.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art.118 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli uffici dell'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal "Codice degli appalti" in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti pronti in commercio.

L'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a corrispondere all'Impresa anche l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. Ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 9

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di _____ (*in base all'offerta*) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito favorevole della verifica di funzionalità del sistema, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 10

(Manutenzione in garanzia e aggiornamenti software)

L'Impresa garantisce tutti gli apparati, per un periodo di _____ mesi (*in base all'offerta*) decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Impresa stessa, della comunicazione di verifica favorevole.

L'impresa garantisce gli aggiornamenti software degli applicativi forniti per un periodo di mesi ____ (in base all'offerta).

Il ritiro del sistema dovrà avvenire nella sede concordata con l'Amministrazione. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell'Impresa, compresi gli oneri assicurativi relativi ai rischi di trasporto eventualmente necessari in caso di ritiro e riconsegna della strumentazione durante il periodo coperto da garanzia.

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell'Amministrazione.

Articolo 11

(Formazione)

L'Impresa dovrà erogare un servizio di formazione rivolto al personale tecnico dell'Amministrazione, con lo scopo di fornire una adeguata conoscenza delle tecnologie offerte, tale da consentire la gestione delle apparecchiature e dei prodotti software previsti nell'ambito della fornitura.

La formazione dovrà essere volta all'approfondimento di temi riguardanti l'utilizzo e la gestione dei prodotti oggetto di fornitura comprendendo le caratteristiche e le funzionalità, con particolare riferimento alle configurazioni hardware e software adottate. Inoltre dovrà comprendere le comuni problematiche riscontrabili nelle operazioni di documentazione digitale delle impronte.

L'Impresa dovrà erogare una sessione di formazione di durata minima di 2 (due) giorni. L'Impresa dovrà inoltre provvedere alla fornitura della documentazione didattica per i discenti, sia su supporto cartaceo, sia su supporto elettronico.

La formazione dovrà essere erogata a n. 30 (trenta) discenti, presso la sede del Servizio di Polizia Scientifica di Roma a cura di personale qualificato sui prodotti offerti.

L'attività di formazione dovrà essere conclusa, previo accordo con il Committente, entro un tempo massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura

Il pacchetto proposto dovrà comprendere le spese di vitto, alloggio per i docenti e prevedere gli obiettivi, meglio dettagliati nel capitolato tecnico al paragrafo 4.3.

Il completo ed efficace espletamento dell'attività formativa sarà comprovato mediante certificato emesso, per ciascuno dei frequentatori del corso che abbiano superato l'esame, a cura dell'Impresa, ed accettato dall'Amministrazione.

Articolo 12

(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

Eventuali ritardi rispetto ai termini previsti di cui all'articolo 4, del presente atto, comporteranno l'applicazione di una penale corrispondente all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, nell'ipotesi di applicazione di penali disciplinata dai precedenti capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 13

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 (comma 1) e 75 (comma 7) del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2007, n.207, ha costituito un deposito cauzionale di € _____ pari al __% dell'importo netto del

contratto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)

Articolo 14

(Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)

Fornitura del Sistema, comprensiva di consegna, configurazione e avvio operativo e garanzia per 24 mesi

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui alla L.244/2007 da emettersi successivamente alla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Canoni di manutenzione aggiuntiva (successiva a 24 mesi) (eventuale)

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto in canoni semestrali posticipati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente al termine del periodo di riferimento, corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Attività di formazione

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data di approvazione della Relazione sull'addestramento svolto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione della Relazione sull'addestramento svolto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Modalità di fatturazione

La fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Ufficio Affari Generali – IV Settore, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), recante il numero **CODICE CIG 6402102DB0** e trasmessa secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 24/12/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: **OCS8J4**

Tracciabilità

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG: 6402102DB0

BANCA:

IBAN:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

CODICE FISCALE:

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

Articolo 15

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 16

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;

- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;

modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;

violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza – Gradimento dell'Amministrazione)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'esecuzione oggetto della fornitura oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informata la Direzione Centrale interessata.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 19

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 20

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all'imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 21

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 22

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il

pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci per cento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art.1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 23

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 24

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 26

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax o e-mail, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'Amministrazione, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. o tramite la e-mail PEC comunicata dall'Impresa - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 5 (Scioperi e cause di forza maggiore), comma 3;
- articolo 6 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 5;
- articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), commi 3 e 4;
- articolo 14 (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), clausola risolutiva espressa;
- articolo 27 (Risoluzione in caso di condanna penale), comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei

suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 28

(Cessione del credito)

L'Impresa ha facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nei limiti del 70% dei crediti stessi, a beneficio dei primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Articolo 29

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 30

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da ____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 - Termini di adempimento e Verifiche di conformità
- articolo 5 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 8 - Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 13 - Deposito cauzionale;
- articolo 14 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 17 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 28 - Cessione del credito.